

Rapporto

numero

7731 R

data

30 giugno 2020

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione Costituzione e leggi
sull'iniziativa parlamentare 3 giugno 2019 presentata nella forma
elaborata da Piero Marchesi per il gruppo UDC "Modifica degli artt. 75 e
76 della Legge organica comunale (LOC): più potere al popolo con la
modifica della LOC nel solco della recente modifica della Legge
sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)"
(v. messaggio 16 ottobre 2019 n. 7731)**

1. INTRODUZIONE

Nella passata legislatura, più precisamente il 6 novembre 2018, il plenum del Gran Consiglio ha evaso, nell'ambito della revisione totale della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)¹, anche l'iniziativa parlamentare generica di Sergio Morisoli "Modifica degli artt. 37, 42 e 85 della Costituzione cantonale (iniziativa popolare legislativa, referendum facoltativo e revisione parziale della Costituzione): più voce al popolo", la quale aveva come obiettivo l'estensione dei giorni di raccolta delle firme e la riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per il deposito delle domande d'iniziativa costituzionale/legislativa e delle domande di referendum a livello cantonale.

Durante i lavori parlamentari dell'allora Commissione speciale Costituzione e diritti politici, era emersa una certa volontà da parte di tutte le forze politiche di agevolare i diritti popolari cantonali ma, non essendoci una convergenza tale da consentire l'approvazione in toto dell'atto parlamentare, si è giunti al punto d'incontro di accogliere unicamente l'estensione dei giorni di raccolta. Si è dunque passati da 60 a 100 giorni con 7'000 firme per l'iniziativa legislativa e da 60 a 100 giorni con 10'000 firme per l'iniziativa costituzionale (parziale); per il referendum si è invece passati da 45 a 60 giorni con 7'000 firme.

Piero Marchesi, ritenendo che la logica conseguenza fosse quella di attribuire i medesimi diritti e le stesse opportunità ai cittadini anche in materia comunale, ha inoltrato a nome del gruppo UDC un'iniziativa parlamentare elaborata tesa a modificare gli artt. 75 e 76 della Legge organica comunale (LOC), nel senso di aumentare i termini per la raccolta delle firme da 45 a 60 giorni per l'esercizio del diritto di referendum e da 90 a 100 giorni per quello di iniziativa.

L'iniziativa di Piero Marchesi si prefigge l'obiettivo di rafforzare la valenza democratica dei cittadini verso le decisioni delle istituzioni comunali o, per meglio dire, di dare più voce alla popolazione comunale anche in quelle che sono le decisioni dei governi locali nella gestione della cosa pubblica.

¹ Cfr. messaggio n. 7185 (20 aprile 2016) "Revisione della Legge sull'esercizio dei diritti politici".

2. MESSAGGIO DEL GOVERNO

Il Consiglio di Stato, tramite il messaggio n. 7731 del 16 ottobre 2019, ritiene che non vi siano ragioni di carattere tecnico per opporsi a questo allineamento dei termini comunali alla LEDP cantonale. Esso invita però a prendere in considerazione alcuni aspetti:

- *«il termine dell'art. 75 cpv. 3 LOC è già stato ampliato nel 2009; esso è stato portato da un mese a 45 giorni»;*
- *«l'allungamento del termine di referendum avrà quale conseguenza il procrastinare le procedure di messa in atto di una nutrita serie di risoluzioni dei Consigli comunali (vedi quelle sugli oggetti dell'art. 13 cpv. 1 lett. a, d, e, g, h, i, m, 192a e 193f LOC). Fra le più ricorrenti: le decisioni sui regolamenti comunali e le convenzioni, quelle sugli investimenti, quelle sulle opere pubbliche e sul Piano regolatore.*

Ad un'agevolazione nell'esercizio dei diritti popolari si contrappone quindi un certo rallentamento nell'iter d'attuazione di svariate decisioni dei Legislativi locali, iter talvolta già percepito come lungo e articolato».

Il Consiglio di Stato lascia dunque al Gran Consiglio la decisione di ponderare gli interessi.

3. LAVORI COMMISSIONALI

Andando a modificare in maniera sostanziale gli artt. 75 e 76 LOC e consapevoli della delicatezza del tema e di quanto esposto dal Consiglio di Stato, la Commissione ha reputato opportuno chiedere ai vari esecutivi comunali cosa ne pensassero – se fossero favorevoli o contrari – di tale modifica legislativa.

Dei 114 Comuni ai quali si è posta la domanda, hanno risposto in 70.

Ne è emerso un quadro di posizioni assai frastagliato. Vi sono Comuni – la maggioranza – che approvano questa modifica nella sua totalità, affinché anche la popolazione comunale possa avere maggiore voce in capitolo su determinate decisioni; altri invece approvano l'estensione per l'iniziativa ma non per il referendum, e altri ancora si oppongono a entrambe le modifiche.

Volendo riassumere in numeri²:

- SÌ a entrambi gli oggetti: 45 Comuni;
- SI all'iniziativa, NO al referendum: 7 Comuni;
- NO a entrambi gli oggetti: 18 Comuni.

Si può dunque tranquillamente desumere che tale modifica sia accettata dalla maggioranza dei Comuni che si sono qui espressi. Ve ne sono invece alcuni (un'esigua minoranza) per i quali essa è tollerata nella misura in cui ci si fermi all'iniziativa – che, per sua natura, riguarda qualcosa di "nuovo" –, ciò che dimostra l'esistenza di un certo "ostruzionismo" verso il referendum che, spesso e volentieri, riguarda perlopiù crediti o modifiche legislative promossi dall'esecutivo e avallati (in maggioranza o all'unanimità) dal legislativo, a cui in seguito forze politiche o gruppi di cittadini possono opporsi con l'ausilio appunto di tale strumento.

² Per i dettagli delle prese di posizione si rinvia alla tabella annessa al presente rapporto (cfr. allegato 1).

Verrebbe quasi da pensare che i Comuni che hanno detto NO al referendum e SÌ all'iniziativa o NO a entrambi gli oggetti abbiano avuto a che fare in passato con diversi referendum o iniziative che, come riportato nel messaggio governativo, potrebbero avere causato «*un certo rallentamento nell'iter d'attuazione di svariate decisioni dei Legislativi locali, iter talvolta già percepito come lungo e articolato*».

Per constatare dunque se vi fosse effettivamente un uso "improprio" di questi strumenti democratici, in modo tale da rallentare concretamente i lavori di esecutivi e legislativi, si è proceduto ad analizzare – sull'arco di 10 anni – i dati riguardanti il numero di iniziative e di referendum, con particolare attenzione proprio a quei Comuni che hanno detto NO all'estensione dei giorni di raccolta per il referendum e SÌ all'iniziativa, oppure NO a entrambi gli oggetti. Per questioni di praticità e soprattutto perché, come sopraesposto, l'iniziativa appare lo strumento che meno pone problemi, ci si è concentrati esclusivamente sui dati dei referendum.

In entrata, va sottolineato che solo nei seguenti Comuni – alcuni dei quali hanno comunque risposto positivamente a entrambi gli oggetti – si è avuto più di un referendum:

- Arogno (non ha risposto): 3 referendum (2 riusciti, 1 fallito);
- Arbedo-Castione (sì a entrambi gli oggetti): 2 referendum (1 riuscito, 1 fallito);
- Bellinzona (sì a entrambi gli oggetti): 6 referendum (4 riusciti, 2 falliti);
- Chiasso (no a entrambi gli oggetti): 3 referendum (tutti riusciti);
- Cugnasco-Gerra (non ha risposto): 2 referendum (1 riuscito, 1 fallito);
- Gambarogno (no a entrambi gli oggetti): 4 referendum (1 riuscito, 3 falliti);
- Losone (no al referendum, sì all'iniziativa): 3 referendum (tutti riusciti);
- Massagno (non ha risposto): 3 referendum (1 riuscito, 2 falliti);
- Monteceneri (no a entrambi gli oggetti): 2 referendum (entrambi riusciti):

Circa i 18 Comuni contrari a entrambe le modifiche di estensione dei giorni di raccolta, è invece importante sottolineare che sull'arco di 10 anni presi in analisi:

- 12 Comuni hanno avuto 0 referendum (Bioggio, Blenio, Isole, Lamone, Minusio, Origgio, Orselina, Personico, Porza, Prato Leventina, Terre di Pedemonte e Vogorno);
- 4 Comuni hanno avuto 1 referendum (Airolo, Cureglia, Melide e Mezzovico-Vira);
- 1 Comune ha avuto 2 referendum (Monteceneri);
- 1 Comune ha avuto 3 referendum (Chiasso).

In ultima analisi, sempre tra il 2010 e il 2020, nella totalità dei Comuni del Canton Ticino, dei 58 referendum avvenuti nei vari comuni del Canton Ticino:

- 21 riguardavano modifiche legislative;
- 37 concernevano crediti per determinati progetti (investimenti, vendite, opere pubbliche, ecc.).

Per i dettagli si rinvia alla tabella annessa al presente rapporto (cfr. allegato 2).

4. CONCLUSIONI

In base alle risposte dei 70 Comuni e all'analisi dei relativi dati, la Commissione Costituzione e leggi – pur cosciente che a un esecutivo non faccia mai piacere che i propri progetti vengano messi in discussione o possano essere sconfessati dalle urne – ritiene che il lavoro fin qui svolto da tutti sia ottimo, visto anche il numero esiguo, su 10 anni, di referendum. Calcolato poi che, come popolazione, veniamo chiamati al voto su temi cantonali e/o federali ben 16 volte in una legislatura, il numero di volte che la popolazione è stata chiamata a esprimersi al solo livello comunale è irrisorio.

Dunque secondo la Commissione, malgrado sia consapevole che adeguando la LOC alla LEDP vi saranno dei rallentamenti per la messa in vigore, quanto chiesto dall'iniziativa appare essere un rischio accettabile e accettato dalla maggioranza dei Comuni, nonché un segnale estremamente positivo nei riguardi della propria popolazione.

Anche i diritti democratici a livello comunale devono avere lo stesso peso e la medesima importanza di quelli cantonali, per non venire meno di quella fiducia reciproca tra i cittadini e le proprie istituzioni.

Si raccomanda dunque la piena adesione al progetto di modifica legislativa degli artt. 75 e 76 LOC annesso al presente rapporto.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Lara Filippini, relatrice

Aldi - Balli (con riserva) - Bertoli - Censi (con riserva) -

Corti - Gendotti - Ghisolfi - Isabella - Käppeli -

Lepori - Ortelli - Ris - Stephani - Viscardi

Allegati:

- allegato 1: esito della consultazione lanciata presso i Comuni sulle richieste avanzata dall'iniziativa (la terza colonna riporta il numero di referendum conosciuti dai rispettivi Comuni tra il 2010 e il febbraio 2020, con la precisazione di quanti sono riusciti e/o falliti);
- allegato 2: elenco dei referendum comunali nel periodo 2010-2020, con l'oggetto su cui vertevano e l'esito degli stessi.

Disegno di

LEGGE

organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 3 giugno 2019 presentata nella forma elaborata da Piero Marchesi per il Gruppo UDC;
- visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7731 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 30 giugno 2020 n. 7731R della Commissione Costituzione e leggi,

d e c r e t a :

I.

La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 3

³La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

Art. 76 cpv. 2

²I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.